

28 OTT 2017

Il tribunale di Reggio Emilia

Sezione fallimentare

(decreto di rigetto del ricorso per la dichiarazione di fallimento - articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Com. n. 1640/

Sent. 23

Riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. **Francesco Parisoli** presidente
dott. **Virgilio Notari** giudice
dott. **Niccolò Stanzani Maserati** giudice rel.
ha emesso il seguente

d e c r e t o

rilevato che il curatore del fallimento Artoni Logistica Srl, impresa facente parte del gruppo denominato «Artoni», ha presentato istanza di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria;

che secondo l'art. 80, co. 1, let. b), n. 2, del decreto legislativo n. 270/99, per «*imprese del gruppo*» si intendono, tra l'altro, quelle direttamente o indirettamente controllate dall'impresa che controlla la procedura madre;

rilevato che l'intero capitale sociale della Artoni Logistica Srl è detenuto dalla Artoni Group SpA, che a propria volta controlla, possedendone l'intero capitale, la Artoni Trasporti SpA a socio unico, impresa quest'ultima sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto emesso in date 21-29/06/2017 («*impresa madre*»);

rilevato che la Artoni Logistica Srl è stata dichiarata fallita con sentenza dell'intestato Tribunale pubblicata in data 06/04/2017 e che, pertanto, si trova in stato di insolvenza;

osservato che l'art. 84 del decreto legislativo n. 270/99, prevede che se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di una impresa del gruppo, il Tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 81 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo;

rilevato che, come emerge dalle relazioni del curatore della Artoni Logistica Srl e del commissario straordinario della Artoni Trasporti SpA, risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi della procedura;

che nel fallimento della Artoni Logistica Srl non è ancora esaurita la liquidazione dell'attivo;

p. q. m.

visti gli artt. 80 e ss. del decreto legislativo n. 270/99;

I. converte il fallimento della Artoni Logistica Srl in amministrazione straordinaria;

II. ordina al curatore della Artoni Logistica Srl la
presentazione del rendiconto finale.

Reggio Emilia, 19/10/2017

il presidente

Francesco Parisoli